



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Settore: Ecosistema Costiero e acque

Trasmessa via pec

Oggetto: richieste formali di accesso ambientale Vs. prot. n. PG/2016/84789 del 21/04/2016 ed accesso civico Vs. prot. n. PG/2016/110173 del 23/05/2016 ai documenti amministrativi, assegnate a SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E ACQUE.

Genova, 14.06.2016
Prot. n. PG/2016/128792

Allegati: ✓

Gent. mo Sig. Daniele
Brunetti

[REDACTED]

e p.c.
al Dott. Luca Nervi
al Dott. Paolo Emilio
Signorini

LORO SEDI

Facendo seguito alla pregressa corrispondenza, viste le richieste di accesso agli atti ivi formulate anche ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e, segnatamente, alla comunicazione assunta a protocollo n. PG/2016/61928, presentata, ai sensi dell'art. 109, c. 3 del D.lgs. n. 152/2006, dalla Società "Lido di Portovenere s.r.l.", titolare dello stabilimento balneare denominato "Le Terrazze", sito in Portovenere, onde procedere alla realizzazione dell'intervento di ripristino di una parte della scogliera a protezione del medesimo, si fa presente quanto segue.

Innanzitutto giova ribadire l'infondatezza dell'istanza di accesso "ambientale" agli atti avanzata ai sensi del D.Lgs. n. 195/2005, come già comunicato nella nota a firma della scrivente protocollo n. PG/2016/99085 del 10.05.2016. Non si rivengono, infatti, nella corrispondenza relativa alla pratica di che trattasi, agli atti dell'ufficio, informazioni ambientali rilevanti ai sensi della citata normativa, che, ancorché improntata alla massima pubblicità dei dati ambientali, impone, peraltro, alla P.A. di garantire la disponibilità dell'informazione ambientale detenuta se rilevante ai fini delle proprie attività istituzionali, rilevanza che non sembra ricorrere nel caso di specie. Infatti né la comunicazione della titolare dello stabilimento balneare "Le Terrazze", propedeutica alla realizzazione dell'intervento di ripristino di parte della scogliera a protezione del medesimo, né tantomeno la nota della scrivente prot. n.

PG/2016/62151 del 24.03.2016, che si limita a prendere atto di tale comunicazione, possono essere ricondotti nel novero dei provvedimenti amministrativi, difettando del tipico contenuto dispositivo, che si richiede, invece, nel citato D.Lgs. n. 195/2005 ai fini della disponibilità dell'informazione ambientale.

Né vale a sostenere il contrario il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2092/2010, più volte evocata nelle note che si riscontrano. La decisione, si riferisce, infatti, ad un'istanza di accesso formulata ai sensi dell'articolo 22 della L. n. 241/1990, che, invece, la S.V. sembra rifiutarsi di presentare. D'altra parte la scrivente nella nota prot. n. PG/2016/99085 del 10.05.2016 non ha assolutamente precluso, (ma anzi ha proposto) la possibilità di riformulare l'istanza di accesso di cui si tratta nei termini indicati dalla citata Legge n. 241/1990 ossia indicando l'interesse ed i motivi dell'accesso.

A ciò si aggiunga che, nella specie, non ricorrono neppure i presupposti di applicabilità dell'istituto dell'accesso civico, disciplinato all'articolo 5 del D.Lgs. n. 33/2013. Le informazioni oggetto dell'istanza di accesso in esame non sono, infatti, riconducibili alle categorie di dati la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi della normativa di settore (quale il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs. n. 195/2005) e, comunque, gli atti in questione non possono essere qualificati "provvedimenti finali di un procedimento di autorizzazione" ai sensi dell'art. 23, c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013, consistendo, come già accennato, in una mera comunicazione e nella sua relativa presa d'atto.

Distinti saluti.



Il Dirigente
(Dott.ssa Ilaria Fasce)